

N. R.G. 912/2011



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dottssa Chiara Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2011 promossa da:

ATTORE

contro

CONVENUTO

e con la chiamata in causa di

PARTE TERZA CHIAMATA

e con la chiamata in causa di

PARTE TERZA CHIAMATA

Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c.

Causa assunta in decisione all'udienza del 25 novembre 2016 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**



### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato \_\_\_\_\_ ha convenuto, avanti il Tribunale di Pordenone, \_\_\_\_\_ per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso in data 17.03.2010, verso le ore 8,10 circa, lungo via Cividale in Pordenone, in prossimità dei giardini pubblici ivi esistenti. Ha affermato l'attrice che, mentre ella si trovava alla guida della propria bicicletta, a causa dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un cane Schnauzer di taglia media, perdeva l'equilibrio e cadeva in terra; sinistro la causazione del quale sarebbe da imputare ad esclusiva responsabilità della convenuta per la mancata custodia dell'animale e, a seguito del quale, ha dedotto l'attrice di aver riportato serie lesioni personali con postumi permanenti.

La convenuta \_\_\_\_\_, costituitasi in giudizio, ha respinto ogni addebito di responsabilità, sostenendo che, pur essendo stato il cane effettivamente portato ai giardini pubblici dal figlio \_\_\_\_\_, l'animale non era vicino all'attrice al momento della caduta; ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda, reputandola infondata e non provata, ed ha chiamato in causa la \_\_\_\_\_ S.p.a.

La Compagnia assicuratrice ha eccepito l'insussistenza della copertura assicurativa \_\_\_\_\_, in quanto la polizza è stata stipulata dalla figlia di \_\_\_\_\_, mentre il cane al momento del sinistro si trovava nella custodia del fratello \_\_\_\_\_, non convivente con la sorella; ha chiesto, quindi, la sua chiamata in causa per essere tenuta indenne di quanto eventualmente condannata a rifondere per l'accaduto.

\_\_\_\_\_, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata.

Durante l'istruttoria venivano espletate le prove orali ammesse ed acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti; veniva altresì disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice volta a valutare la natura e l'entità delle lesioni dallo stesso subite causalmente riconducibili al sinistro di causa.

Dopo l'avvicinarsi di due giudici e un g.o.t nell'assegnazione della causa in epigrafe, a seguito della sostituzione con il sottoscritto magistrato, all'udienza del 25.11.2016, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la



decisione con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*

Del tutto accertato, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi il fatto storico allegato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia con riferimento alla circostanza della sua caduta, sia con riguardo all'attraversamento della strada da parte del cane Schnauzer nel frangente.

In primo luogo, è pacifico: 1) che l'attrice il 17.03.2010 verso le ore 08.10 del mattino percorrendo la pista ciclopedonale di via Cividale sia caduta dalla bicicletta riportando lesioni; 2) che in quello stesso momento si trovasse nei pressi del sinistro il convenuto a passeggio col cane libero dal guinzaglio; 3) che il soccorreva l'attrice e l'accompagnava al Pronto Soccorso.

In secondo luogo, va valorizzata la confessione stragiudiziale di fatta a soggetti terzi, nella fattispecie ai testimoni

La prima teste, in particolare, ha riferito che le ha dichiarato, sia al telefono sia personalmente, di avere accompagnato l'odierna attrice in ospedale perché era caduta dalla bicicletta a causa del suo cane Schnauzer che le aveva tagliato la strada, sfuggendo dal controllo dello stesso per inseguire un gatto; il secondo teste ha confermato che gli aveva dichiarato che gli era sfuggito il cane e questo era andato contro la bicicletta.

Riguardo alla confessione stragiudiziale, vale quanto costantemente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che può essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29316 del 15/12/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010).

Non si ravvisa, all'esito dell'istruttoria, alcuna particolare ragione per dubitare della genuinità ed attendibilità dei predetti testimoni, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal nell'imminenza del sinistro.

Sussistono, inoltre, elementi oggettivi che concorrono a rendere credibile la deposizione dei testimoni circa la confessione stragiudiziale del : la circostanza che il cane si trovasse vicino all'attrice al momento della caduta (per ammissione dello stesso ), che lo stesso custode del cane abbia soccorso prontamente l'attrice sul posto, l'assenza di altre insidie sulla pista ciclabile (come si evince dalle fotografie in atti), e l'assenza di altri elementi che possano spiegare diversamente l'accaduto.

Oltre a ciò, visto l'art. 2052 c.c., non è stata fornita dai convenuti la dimostrazione di una condotta di guida negligente o imprudente da parte di sicché del tutto ragionevole è la riconducibilità causale della caduta dell'attrice a causa della repentina comparsa del cane sulla strada - fattore imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza - e, pertanto, della assorbente responsabilità di , per l'omessa custodia del proprio animale, nella causazione del sinistro (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 20/07/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 22/03/2013).

Quanto all'individuazione del soggetto giuridicamente responsabile della custodia del cane, benché si presuma proprietaria del cane in base all'iscrizione all'anagrafe canina, la stessa ha dichiarato nei propri atti che la gestione dell'animale era condivisa tra lei e i due figli; inoltre, il convenuto , con dichiarazione resa durante interrogatorio formale, ha dichiarato che la sorella al tempo del sinistro soggiornava



temporaneamente all'estero per motivi di studio ed aveva affidato la custodia del cane alla lui medesimo e alla madre.

E' pacifico, tuttavia, che al momento del sinistro l'unico ad esercitare l'effettiva vigilanza di fatto sul cane fosse ed è, pertanto, in capo a quest'ultimo che deve configurarsi la piena responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c.

Giova ricordare al riguardo, infatti, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "In tema di danno cagionato da animali, poiché l'art. 2052 cod. civ. impone l'obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia al proprietario dell'animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso, il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 979 del 21/01/2010).

Nel caso di specie è pacifico che al momento del sinistro la , proprietaria, non esercitava alcuna vigilanza e sorveglianza sull'animale.

E ancora: "In tema di danno cagionato da animali, l'art 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale ovvero dell'utilizzatore, evenienza questa ipotizzabile solo allorché il proprietario si sia spogliato, in fatto o in diritto, del governo dell'animale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25738 del 22/12/2015).

Ne consegue che il solo , custode di fatto del cane al momento del sinistro, sarà chiamato a risarcire i danni nei confronti dall'attrice

Il rigetto della domanda nei confronti di implica l'assorbimento della relativa domanda di manleva nei confronti della S.p.a.

Con riferimento, invece, alla domanda di manleva di nei confronti della S.p.a., la stessa è stata presentata per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ed è quindi tardiva per divieto della *mutatio libelli*, comportando una indagine sul contratto assicurativo che non era stata chiesta in riconvenzione dal convenuto nella propria comparsa; sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato: "*Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio*" (Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015, Rv. 633977 - 01).

In ogni caso, la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, deve intendersi definitivamente abbandonata.

Passando, quindi, alla valutazione del quantum debeatur il CTU nominato ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato "frattura da scoppio del pavimento orbita oculare destra, un trauma cranico commotivo con minima emorragia cerebrale temporale, una vasta ferita lacero contusa sopraccigliare destra, la frattura del capitello radiale al gomito destro", lesioni dalle quali sono residuati postumi permanenti lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% della totale e una IT di giorni 90 (dei quali 25 al 100%, 15 al 75%, 20 al 50% e 30 al 25%), senza incidenza su attività lavorative e extralavorative della periziata.



Ben potendosi condividere le conclusioni del CTU - adeguatamente supportate da ineccepibili accertamenti diagnostici e da logiche argomentazioni scientifiche, non seriamente contestate neppure dalla difesa delle parti di causa - per tali voci di danno spetta all'attrice, sulla scorta dei criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano (tabelle aggiornate all'anno 2014) la somma complessiva di € 24.911,00 (di cui € 20.426,00 per IP, importo del 10% di invalidità permanente per un soggetto di anni 53 al tempo del sinistro, ed € 4.485,00 per IT).

In assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze legate causalmente al sinistro di causa eventualmente subite da

rispetto a quelle già considerate nel punto tabellare individuato, nessuna personalizzazione può essere operata della indicata liquidazione del danno in ossequio alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 (che ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito, da valutarsi in concreto sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze - valutate anche dal punto vista relazionale ed esistenziale - patite dalla danneggiata).

Con riguardo al danno patrimoniale, poi, sono state documentate, da parte dell'attrice, spese mediche rimborsabili causalmente riconducibili al sinistro di causa, che in base alle risultanze della CTU ammontano ad € 1.287,14.

Quanto alle altre spese dichiarate dall'attrice, in assenza di prova specifica sul punto, nessun'altra voce di danno - patrimoniale e non - può essere risarcita.

deve pertanto essere condannato al pagamento a titolo di risarcimento del danno, dell'ammontare complessivo di € 28.503,58, somma già rivalutata all'attualità secondo gli indici Istat ( $€ 26.198,14 \times 1,088$ ), nei confronti di

Le somme individuate a titolo di risarcimento devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 1,4% dalla data del fatto illecito ad oggi; ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n.1712 e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato); per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).

La natura delle questioni giuridiche sostanziale e processuali, per le quali occorre considerare la sussistenza di diversi orientamenti, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di \_\_\_\_\_, salva la solidarietà verso il C.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 912/2011 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) condanna \_\_\_\_\_ al pagamento a titolo di risarcimento danni, dell'ammontare di € 28.503,58 nei confronti di \_\_\_\_\_, oltre interessi come in motivazione;



2) rigetta le domande nei confronti delle convenute

.S.p.a.;

2) dichiara compensate le spese di lite;

3) pone definitivamente a carico di

salva la solidarietà di tutte le parti verso il c.t.u.

le spese della consulenza,

Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2017

IL GIUDICE

dott.ssa Chiara Ilaria Risolo

